



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Carla Ciofani

Presidente rel. est.

Dott. Andrea Dell'Orso

Consigliere

Avv. Giancarlo Penzavalli

Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED]/2022 R.G. passata in decisione all'udienza di P.C. del 18.10.2022, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 19.10.2022 scaduti il giorno 9.1.2023 vertente

**TRA**

[REDACTED] **NPL** [REDACTED] **S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la propria mandataria [REDACTED] **S.p.A.**, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale

**APPELLANTE**

**E**

**FALLIMENTO** [REDACTED] in persona della Curatrice

**APPELLATO**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza non definitiva n. 80/2021 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 10.02.2021 e avverso la sentenza definitiva 103/2022 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 2.03.2022 – Bancari.

## **Conclusioni delle parti**

### Per l'appellante

*“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in riforma della sentenza non definitiva n. 80/2021 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 10.02.2021, e della sentenza definitiva n. 103/2022 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 2.03.2022, non notificata, emesse nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 1807/2016 RG del Tribunale di Chieti, accogliere il presente appello e provvedere come appresso:*

*a) in via principale, rigettare le domande spiegate dalla società attrice con riferimento al c/c n. 34155, e conseguentemente dichiarare la inammissibilità, nullità e/o comunque la inutilizzabilità delle CTU espletate in primo grado;*

*b) in via graduata, dichiarare la inammissibilità, nullità e/o comunque la inutilizzabilità della seconda consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. [REDACTED] e per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente n. 34155 in euro 307.302,34 a debito della società correntista, alla data del 17.05.2016, così come ricostruito dal Ctu Dott.ssa [REDACTED]*

*[REDACTED] con la relazione depositata in primo grado, ovvero disporre nuova Ctu contabile perché provveda a rideterminare il saldo di detto rapporto considerando validamente pattuiti gli interessi, spese, commissioni e tutti gli altri oneri risultanti dagli estratti conto in atti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi e considerando la prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti il 13.10.2006;*

*c) in ogni caso, annullare, revocare e/o porre nel nulla la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate all'esito del giudizio di primo grado, ivi incluse quelle di Ctu, ponendo queste ultime integralmente a carico dell'appellata, ovvero, in via graduata, disporre la compensazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.;*

*d) in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.*

### Per l'appellato

*“In via preliminare:*

*- si chiede di dichiarare l'appello inammissibile per carenza di legittimazione ad causam della Cessionaria poiché non vi è alcuna prova della titolarità della posizione sostanziale in capo ad essa;*

*- Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello di cui ai punti della sentenza non definitiva a causa della tardività della proposizione della riserva di appello come in narrativa spiegata;*

Nel merito:

- rigettare tutte le domande ed eccezioni avverse e per l'effetto confermare integralmente la sentenza non definitiva, nonché la sentenza definitiva;

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle avverse domande ed eccezioni:

- accertare e dichiarare la nullità dei tassi ultralegali a causa dell'inesistenza di un contratto scritto;

- accertare e dichiarare la nullità l'applicazione dell'anatocismo per violazione della normativa riguardante l'applicazione della capitalizzazione trimestrale;

- accertare e dichiarare nulle delle CMS, per indeterminatezza della loro modalità di calcolo ed in assenza di una valida sottoscrizione;

- accertare e dichiarare la nullità degli oneri accessori in assenza di una valida pattuizione -  
Con condanna di spese e onorari come per legge”

### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con l'impugnata sentenza non definitiva n. 80/2021 resa nell'ambito del giudizio di primo grado n. 1807/2016-

[redacted] rapporti di conto corrente n. 34155 [redacted]  
[redacted] rapporti confluiti nel conto corrente n. 11287 della [redacted]  
[redacted] l'applicazione di tassi usurari, sia oggettivamente che

soggettivamente, la illegittima applicazione di interessi anatocistici e l' illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto inammissibili per difetto di causa e non pattuite, chiedendo, per l'effetto, la rettifica del saldo dei conti correnti con condanna della banca al rimborso e/o compensazione degli importi illegittimamente addebitati e il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della propria immagine) giudizio nel quale si era costituita la [redacted]

[redacted] eccependo l' infondatezza ed inammissibilità delle avverse domande, di cui invocava il rigetto- il Tribunale di Chieti così statuiva: “• ***rigetta l'eccezione di inammissibilità delle domande, dedotta da parte convenuta; • dichiara cessazione della materia del contendere in riferimento alla dedotta applicazione illegittima di interessi usurari; • dichiara prescrizione in relazione ad accertamenti di poste a credito di parte attorea per periodo antecedente al 13/10/'06 per i primi due rapporti (n° 34155 e n° 10106); • dichiara illegittima l'applicazione di commissioni di massimo scoperto in tutti e tre i rapporti; • dispone integrazione di CTU perché –sulla base delle rilevazioni già rese-aggiorni la posta contabile a credito del correntista considerando prescrizione di ogni***

**diritto restitutorio per periodo antecedente al 13/10/06 e quindi rendendo le proprie valutazioni a decorrere dal 13/10/06 in poi; • differisce la regolazione delle spese alla sentenza definitiva; • provvede con separata ordinanza al prosieguo della causa”.**

Con l'impugnata sentenza definitiva n. 103/2022 resa all'esito giudizio di primo grado n. 1807/2016 il Tribunale di Chieti così statuiva: **“• in parziale accoglimento della domanda, ridetermina il saldo del rapporto di conto corrente n. 34155 in € 37.417,42 a debito della società attrice, ed il saldo del rapporto di conto corrente n. 10106 in € 18.409,24 a credito della società attrice, alla data del 06.11.2019 • condanna la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dalla società attrice, liquidate in complessivi € 14.970,90 per il presente giudizio di merito, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 545,00 per esborsi • condanna la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dalla società attrice nel procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto in corso di causa, liquidate in € 2.767,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 286,00 per esborsi • pone le spese delle c.t.u. a carico della convenuta”.**

1.2. Il Tribunale nella sentenza non definitiva dava atto che l'attrice aveva: - dedotto di avere intrattenuto dal '96 rapporti bancari con istituti danti causa della convenuta [REDACTED] S.p.a., tra cui apertura di credito in conto corrente bancario n° 34155 (anche per anticipo di fatture) e altro conto corrente (n°10106) con affidamento, che erano confluiti poi nel 2008 in un contratto (n° 11287) con apertura di credito e anticipo fatture; - dichiarato di non agire per la ripetizione di indebito ma solo per la determinazione della effettiva consistenza delle rispettive poste contabili; - argomentato su superamento della soglia usuraria, illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto, sussistenza di danni di carattere non patrimoniale; - chiesto la condanna della banca al risarcimento di danni di carattere non patrimoniale e la rettifica del saldo dei conti correnti con rivalsa delle spese.

Dava altresì atto che si era costituita la [REDACTED] S.p.a., la quale aveva: - negato che il rapporto n° 11287 fosse la prosecuzione di pregressi rapporti contrattuali; - argomento che, contrariamente a quanto esplicitamente affermato in esordio di citazione, l'attrice aveva agito per la ripetizione di indebito; - eccepito l'inammissibilità dell'azione (almeno nella parte in cui si chiedeva condanna a restituzione) non avendo la correntista offerto la prova del fatto che i rapporti di conto corrente fossero stati chiusi; - richiamato i principi in punto di ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo mancato

assolvimento dello stesso da parte dell'attrice, stante la mancata produzione dei contratti di c/c n. 34155 e n. 10106 e degli estratti conto integrali per tutti i rapporti; - eccetto la prescrizione per periodo antecedente al 13/10/06 del diritto alla ripetizione dell'indebiti, affermando natura solutoria di tutte le rimesse anteriori a detta data; - eccetto eccetto l'insussistenza dei dedotti profili di invalidità dei rapporti bancari e dell'usura e la nullità e/o comunque l'infondatezza della domanda di risarcimento danni in quanto non sorretta da alcun elemento di prova.

Ciò premesso il Tribunale -dato preliminarmente atto che parte attorea in sede di comparsa conclusionale aveva esplicitamente dismesso ogni domanda relativa all'usurarietà degli interessi applicati oltre a che a domanda risarcitoria- respingeva in primo luogo l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento pur in persistenza del rapporto contrattuale di conto corrente, essendo evidente l'interesse ad agire.

Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevato il difetto di prova in ordine all'esistenza di affidamento relativamente ai primi due rapporti di conto corrente bancario, dichiarava la prescrizione di ogni diritto restitutorio per il periodo antecedente al 13.10.2016.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto rilevava che essa non poteva essere presa in considerazione con riferimento ai primi due contratti (dei quali non vi era traccia di esistenza come documento scritto) mentre per il terzo risultava indeterminata ed indeterminabile.

Per il resto rilevava la necessità di disporre ulteriore CTU per aggiornare la posta contabile a credito del correntista, considerando prescrizione di ogni diritto restitutorio per il periodo antecedente al 13.10.2006 e *"quindi rendendo le proprie valutazioni a decorrere dal 13/10/06 in poi"*.

**1.2.** Nella fase seguita alla pronuncia della sentenza definitiva il giudizio veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 14.04.2021, a seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice (con sentenza n. 6/2021 del 09.03.2021 del Tribunale di Chieti).

In seguito il giudizio era stato riassunto dalla curatela fallimentare.

**1.3.** Con la sentenza definitiva il Tribunale, dopo aver preliminarmente affermato che con la sentenza non definitiva il giudice si era già pronunciato sulla illegittimità dell'applicazione ai danni della società attrice delle commissioni di massimo scoperto, sulla rinuncia della società attrice alle domande fondate sulla deduzione di usurarietà dei tassi applicati nell'esecuzione dei tre rapporti di conto corrente e sulla correttezza del metodo seguito dall'ausiliario contabile nella parte in cui quest'ultimo aveva escluso tutti gli oneri, le spese e le

commissioni in mancanza dei contratti, osservava che il CTU con la sua relazione integrativa, con cui aveva tenuto conto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato, per il periodo anteriore al 13.10.2006, aveva rideterminato il saldo del conto corrente n. 34155, alla data del 06.11.2019, in € 37.417,42 a debito della società attrice, e quello del conto corrente n. 10106 in € 18.409,24 a credito della società stessa, alla medesima data.

**2.** Avverso tali sentenze ha proposto appello la ██████████ NPL ██████████ S.R.L e per essa la mandataria ██████████ S.p.a. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con cui ha denunciato **1)** Erronea valutazione degli elementi di prova. Errata e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.- Infondatezza delle eccezioni relative al c/c n. 34155. Difetto di prova ed inammissibilità della CTU. Violazione dell'art. 111 Cost. per difetto di motivazione e/o motivazione apparente; **2)** Errata e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 115, 116 e 196 c.p.c., con violazione dell'art. 111 Cost.. Difetto di motivazione in merito alla rinnovazione della CTU ed in relazione alla inutilizzabilità della prima perizia a firma della Dott.ssa ██████████ Richiesta di rinnovo CTU; **3)** Erronea condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

**3.** Nel presente giudizio in appello si è costituita la Curatela del ██████████ chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile per carenza di legittimazione ad causam della cessionaria, stante il difetto di prova in ordine alla titolarità della posizione sostanziale in capo alla stessa. Sempre in via preliminare l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza non definitiva in ragione della tardività della riserva di appello. Nel merito ha invocato il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie, con conferma della sentenza non definitiva e di quella definitiva, in subordine ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità dei tassi ultralegali a causa dell'inesistenza di un contratto scritto, di accertare e dichiarare la nullità dell'applicazione dell'anatocismo per violazione della normativa riguardante l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di accertare e dichiarare nulle le CMS, per indeterminatezza della loro modalità di calcolo ed in assenza di una valida sottoscrizione e di accertare e dichiarare la nullità degli oneri accessori in assenza di una valida pattuizione con condanna di spese e onorari come per legge

**4.** L'udienza del 18.10.2022 si è svolta con le modalità della trattazione scritta.

All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 18.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti (comunicazione intervenuta in data 19.10.2022).

**5.** Ritiene la Corte di dover in primo luogo esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione in capo all'appellante alla proposizione dell'impugnazione.

**5.1.** Si premette che l'eccezione è stata sollevata dalla difesa dell'appellata all'atto della costituzione nel presente giudizio, sul rilievo della mancanza di prova *“che dimostri la legittimazione sostanziale della Cessionaria in luogo della Banca [REDACTED] titolare dei rapporti messi in contestazione in primo grado”*, atteso che *“la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c., mentre non assolve alcuna funzione di attestare la legittimazione attiva della Cessionaria, in assenza di idonea prova documentale (Cass. n. 22754/2022)”*.

**5.2.** Il Collegio dà atto che della questione ora in disamina, questa Corte si è occupata, proprio con riferimento alla cessione in blocco operata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.R.L., nella recente sentenza n.1070/2022.

Nel giudizio di appello definito con la richiamata sentenza n. 1070/2022, come pure nel presente giudizio di appello, la parte appellante aveva prodotto, all'atto della costituzione in appello, copia della Gazzetta Ufficiale ([REDACTED]) contenente la pubblicazione dal parte di [REDACTED] dell' *“avviso di acquisto pro-soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1., commi 1 e 6) della legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data [REDACTED] (il “Contratto di Cessione”) da [REDACTED] o un “Originator”, un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo [REDACTED] (o a banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività finanziaria in tutte le sue forme; (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iv) rapporti giuridici dichiarati “in sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare*

(ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato; (vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ██████████ S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ██████████ Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti ██████████"). I dati indicativi di ciascuno dei crediti ██████████ nonché la conferma, ai creditori, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet ██████████ [html](#) e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto".

**5.3.** In detto precedente (sent. n. 1070/2022) si è premesso che la Suprema Corte (Cass. 4116/2016) ha avuto occasione di affermare che "La società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società"...ha l'onere di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" e si è rilevato che "detto principio deve essere ulteriormente ribadito nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, la titolarità in capo alla appellante (██████████ ██████████ S.r.l. appellante per mezzo della propria mandataria ██████████ S.p.A.) del credito controverso, sia oggetto di contestazione (su questo aspetto vedi Cass. 24798/2020)".

Si è aggiunto La Suprema Corte (Cass. 22548/2018) ha recentemente chiarito "nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. Cass.Sez.1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente".

Si è dato atto che tuttavia ancor più recentemente la Suprema Corte è tornata sull'argomento (Vedi Cass. 15884/2019, i cui principi sono stati richiamati e ribaditi da Cass. 5617/2020) fornendo una serie di precisazioni, in particolare ha affermato "La disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in



*modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene – in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente” ... “in definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esista”.... “la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”...”d'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”...”È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”...”va comunque osservato - con diretto e*

*immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante”...” che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.*

**5.4.** Si è quindi osservato che *“Nella specie il contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non appare idoneo a mostrare la legittimazione attiva della odierna appellante, atteso che la stessa non fornisce criteri atti ad individuare, senza lasciare dubbi o incertezze di sorta, i crediti inclusi della cessione.*

*Invero dall'esame dell'annuncio si evince che non tutti i crediti sono stati ceduti in blocco ma solo alcuni (si parla di “un insieme di crediti”) e che le informazioni (peraltro formulate in maniera vaga ed estremamente generica) fornite ai fini della loro individuazione sono soltanto “orientative”, mentre viene rimesso ai singoli debitori l'onere di verificare l'avvenuta cessione dei loro debiti accedendo al sito internet indicato nell'annuncio.*

*Il rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco deve ritenersi tuttavia inidoneo a sopperire al difetto di prova in questa sede dell’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, dovendo al riguardo rilevarsi il testo dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti”.*

**5.5.** A detta impostazione il Collegio intende in questa sede dare in continuità, sicché l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve essere accolta, dovendo peraltro escludersi che possa rilevare, al fine di ritenere la prova della legittimazione della ██████████ S.r.l. ad agire e contraddire con riferimento ai rapporti oggetto di causa, il fatto (allegato da parte appellante in sede di comparsa di costituzione e risposta) che nella separata sede fallimentare la Curatela abbia accolto (sia pure con riserva, subordinandola all'esito del presente giudizio) la domanda di insinuazione al passivo della ██████████ S.r.l. senza “dedurre alcunché in merito alla titolarità dei crediti oggetto di insinuazione”.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, che determina l'assorbimento di tutte le altre questioni, consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.

7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **DICHIARA** inammissibile l'appello;
- 2) **CONDANNA** l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
- 3) **DA' ATTO** ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17.01.2023

la Presidente rel. est.

dott.ssa Carla Ciofani